

# COMUNE DI MANDELLO VITTA

Provincia di Novara

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

34

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUTIONI E INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitrè**, addì **ventotto** del mese di **novembre**, alle ore **17** e minuti **10**, mediante collegamento da remoto.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>PATRIOLI PAOLO</b>	SINDACO	X	
<b>GOZZI MARIA ROSARIA</b>	VICESINDACO	X	
<b>GALLARINI PIERMARIO</b>	ASSESSORE	X	
		3	

Partecipa alla riunione, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, 4° comma, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario comunale, Dr.ssa Federica Sementilli, **collegata in videoconferenza**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paolo Patrioli, nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, che istituisce l'obbligo ai Comuni di definire, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

Preso atto che il Ministro dell'Interno con suo decreto 31 dicembre 1983 ha precisato:

a) che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso:

– i servizi gratuiti per legge statale o regionale;

– i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps;

– i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

b) che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

c) che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;

d) che le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:

1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero;

2) alberghi diurni e bagni pubblici;

3) asili nido;

4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;

5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;

6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;

7) giardini zoologici e botanici;

8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;

9) mattatoi pubblici;

10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;

11) mercati e fiere attrezzati;

12) parcheggi custoditi e parchimetri;

13) pesa pubblica;

14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;

15) spurgo di pozzi neri;

16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;

17) trasporti di carni macellate;

18) trasporti funebri, pompe funebri;

19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;

Richiamata, inoltre, la modifica introdotta dal DL n.79/2012, con la quale il servizio di lampade votive è stato sottratto alla disciplina dei servizi a domanda individuale e rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica;

Individuati, nell'ambito del D.M. 31-12-1983, i servizi pubblici a domanda individuale esistenti in questo Comune, con le eccezioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 3 del D.L. 22-12-1981, n. 786 convertito, con modificazioni, nella legge 26-02-1982, n. 51:

Rilevato che ai sensi del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;

riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

Visto l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando a tal fine i costi di gestione degli asili in misura pari al 50%;

Dato atto che questo Comune, in base al certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2022 non risulta essere strutturalmente deficitario e pertanto non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

Visto il prospetto riassuntivo dal quale emerge la previsione di copertura del 69% del costo complessivo dei servizi stessi;

Rilevato che l'art. 172 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, alla lett. e) prevede che siano allegate al bilancio annuale di previsione tra l'altro "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo 2024 per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

Visto l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio;

Con votazione favorevole unanime e palese;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) **DI APPROVARE** l'"Allegato A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinando, in via previsionale, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale, finanziata da tariffe o contribuzioni nel 69%; Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione,

## **DELIBERA**

1) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL PRESIDENTE**  
f.to (PAOLO PATRIOLI)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to (DR. FEDERICA SEMENTILLI)

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/00)**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi al partire dal 13/12/2023

Mandello Vitta, li 13/12/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to (DR. FEDERICA SEMENTILLI)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/00)**

**Divenuta esecutiva in data 28/11/23**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Mandello Vitta, li 28/11/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to (DR. FEDERICA SEMENTILLI)